



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 23 dicembre 2015

Omissis

N. 18 – Iscrizione ai corsi singoli

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I corsi singoli trovano una prima applicazione presso l'Università di Palermo, in ossequio alle disposizioni ministeriali emanate il 31/10/1997 con nota protocollo n. 21259/BL, al fine di permettere ai laureati di potere completare il proprio percorso didattico con taluni insegnamenti ritenuti indispensabili dal D.M. 231 del 28 marzo 1997 con il quale erano state apportate modifiche alle classi di concorso a cattedra e di abilitazione, ed al successivo D.M. n. 354 del 10 agosto 1998.

Con la riforma universitaria determinata dal D.M. 270/2004, i corsi singoli acquisiscono nuove caratteristiche in quanto, come previsto da tale decreto, si determina la necessità di fare sostenere esami, attraverso la tipologia dei corsi singoli, anche a coloro che hanno conseguito la sola laurea triennale, sia per l'eventuale recupero dei requisiti curriculari per l'accesso alle lauree magistrali, laddove mancanti, sia per un personale aggiornamento professionale.

In tal modo, con la delibera del 22 giugno 2010, parzialmente modificata con delibera del 29 luglio 2014 relativamente al numero di esami da potere acquistare e con delibera del 29 giugno 2015 relativamente agli studenti stranieri, il Senato Accademico perviene all'emanazione delle Linee Guida per l'iscrizione ai corsi singoli, distinguendoli nelle seguenti quattro categorie diversificate per scopo e campo di applicazione:

- 1) Corsi singoli finalizzati all'insegnamento;
- 2) Corsi singoli finalizzati all'aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi;
- 3) Corsi singoli per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso alle Lauree Magistrali dell'Ordinamento D.M. 270/2004;
- 4) Corsi singoli per studenti iscritti ad Università straniera.

Con l'attivazione del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), istituito con il decreto 249/2010 del MIUR, corso annuale al termine del quale si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal Ministero e dei PAS, percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, la richiesta dei corsi singoli finalizzati all'insegnamento è fortemente aumentata.

Tuttavia, poiché i corsi singoli non sono avulsi dal contesto generale, ma sono insegnamenti previsti nell'Offerta Formativa dell'Ateneo, il sostenimento dell'esame presuppone che prima vengano erogate le relative lezioni nel semestre previsto al momento della delibera di approvazione del

Manifesto. Ciò, a volte, impedisce agli studenti di partecipare al test di ammissione in quanto l'art. 15 del D.M. 249/2010, poi integrato dal D.M. 11 novembre 2011, prevede che possano iscriversi tutti coloro che siano in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizioni ai test del TFA, che viene fissata annualmente con apposito decreto direttoriale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Si è posta quindi l'esigenza di consentire a questa categoria di studenti di sostenere gli esami degli insegnamenti acquistati nel più breve tempo possibile e, quindi, alla prima sessione utile, anche senza averne maturato la relativa frequenza e senza deliberazione autorizzativa da parte degli Organi Collegiali della Scuola di riferimento, al fine di garantire loro l'accesso ai suddetti corsi abilitanti. Considerando che i corsi singoli hanno due finestre temporali di acquisto (novembre e marzo) facenti parte dell'anno accademico corrente, che le sessioni di esami di tale anno iniziano a gennaio e che, comunque, a dicembre normalmente non vengono svolti esami, sarebbe opportuno permettere a tali studenti di sostenere gli esami in questione a partire dal mese di gennaio.

Pertanto, ciò riguarderà **tutti** gli studenti che effettueranno la scelta degli insegnamenti nell'ambito della prima categoria succitata in quanto in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'insegnamento (Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) per i quali rimarranno comunque invariati le finestre temporali ed il numero di crediti acquistabili (36 CFU per anno accademico), che restano pertanto uguali a quelli delle altre categorie.

Si precisa inoltre che per le categorie previste ai punti 2, 3 e 4 resta vigente l'attuale normativa, ivi compresa la delibera autorizzativa la quale non è prevista per i corsi finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari in quanto già deliberati preventivamente all'atto della verifica dei requisiti (come da delibera del 22 giugno 2010, in tal caso, non c'è limite al numero di CFU) e che per quanto riguarda gli esami sostenuti come anticipo della laurea magistrale (facenti parte della categoria 3 come da delibera del 22 giugno 2010), convalidati al momento della effettiva iscrizione a tale laurea nel successivo anno accademico, se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente può essere ammesso al secondo anno.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

a) Coloro i quali siano in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'insegnamento (Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) possano sostenere gli esami dei "corsi singoli" acquistati alla prima sessione utile dopo l'acquisto, cioè a partire dal mese di gennaio, anche senza avere maturato la frequenza dei relativi insegnamenti, mantenendo invariati le finestre temporali ed il numero di crediti acquistabili (36 CFU per anno accademico), che restano pertanto uguali a quelli delle altre categorie.

b) Per le categorie previste ai punti 2, 3 e 4 resti vigente l'attuale normativa, ivi compresa la delibera autorizzativa, tranne per i soli corsi finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari in quanto già deliberati preventivamente all'atto della verifica dei requisiti.

c) Relativamente agli esami sostenuti come anticipo della laurea magistrale, convalidati al momento della effettiva iscrizione a tale laurea nel successivo anno accademico, se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente possa essere ammesso al secondo anno.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo

Il Prof. E. Napoli informa il Senato che la Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione ha ritenuto opportuno inserire la proposta del responsabile del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

procedimento all'interno delle linee guida che disciplinano i corsi singoli. In aggiunta, non ritenendo necessario mantenere l'attuale distinzione fra corsi singoli in base alla finalità perseguita, la Commissione ha elaborato – di concerto con il Pro Rettore alla Didattica – ulteriori proposte di modifica alle Linee guida.

Il nuovo testo proposto per l'approvazione risulta, quindi, il seguente:

“Art.1 - SCOPI DELLE LINEE GUIDA E CAMPI DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida disciplinano, sulla base dell'art. 20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la possibilità per i Laureati, i Laureati Magistrali o gli studenti iscritti a corsi di studio di università straniere di iscriversi a “corsi singoli” per colmare specifici debiti formativi necessari per l'acquisizione dei requisiti curriculari per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale o scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Le presenti Linee Guida disciplinano anche l'iscrizione di uno studente ai “corsi liberi”.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

I corsi singoli sono insegnamenti attivi nell'anno accademico di riferimento nei Corsi di Studio dell'Ateneo.

I Laureati o Laureati Magistrali possono sostenere gli esami previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) sono resi disponibili sul sito <http://studenti.unipa.it>.

Gli iscritti ai corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti per il relativo insegnamento ed entro il termine dell'anno accademico. Non potrà essere sostenuto l'esame prima di 30 giorni dalla definizione delle procedure di iscrizione. Gli esami sono verbalizzati secondo le normali procedure di ateneo.

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato.

Per ciascun anno accademico è consentita l'iscrizione a corsi singoli per un numero totale di CFU non superiore a 36.

I CFU acquisiti con il superamento dell'esame dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati ai fini dell'iscrizione ad un Corso di Laurea o di laurea Magistrale previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.

Non è consentita l'iscrizione a corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi.

L'iscrizione ai corsi singoli non è consentita per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 3 - CORSI SINGOLI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DELL'ORDINAMENTO D.M. 270/04

Nel caso di corsi singoli indispensabili per il conseguimento dei requisiti curriculari per l'accesso ad una Laurea Magistrale, i Laureati possono integrare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea.

Lo studente (già Laureato) richiederà al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente in quali SSD dovrà colmare eventuali carenze curriculari. La richiesta di verifica dei requisiti curriculari e di individuazione degli eventuali corsi singoli per colmare le carenze curriculari sarà presentata dallo studente alla Segreteria Studenti competente entro il 30 settembre di ogni anno con procedura online.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente dovrà deliberare sulla richiesta presentata entro 30 giorni dalla richiesta e non oltre il 30 ottobre del medesimo anno. In alternativa il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà, sempre entro il 30 ottobre, verificare i requisiti curriculari ed individuare gli eventuali corsi singoli a cui il richiedente deve iscriversi e sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è chiamato a deliberare, senza alcuna limitazione, sul numero di CFU e relativi SSD da acquisire.

Ove il richiedente presenti un debito curriculare per l'accesso alla Laurea Magistrale non superiore a 24 CFU, al fine di agevolare l'iscrizione nel successivo anno accademico, il limite massimo di CFU acquisibili nell'anno accademico è elevato a 40. In questo caso i corsi singoli scelti in esubero rispetto a quelli strettamente indispensabili per il raggiungimento dei requisiti curriculari devono appartenere al primo anno della Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale a cui lo studente aspira ad iscriversi. Gli insegnamenti sostenuti come corsi singoli ed appartenenti al primo anno del Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale saranno convalidati, su richiesta dello studente, nell'anno accademico di iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente potrà essere iscritto al secondo anno.

Art.4 - CORSI LIBERI

I corsi liberi sono insegnamenti in esubero, rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio, che lo studente può inserire nel suo piano di studio.

Lo studente in corso iscritto ad un Corso di Studio sia dell'ordinamento D.M. 509/99 sia dell'ordinamento D.M. 270/04 può inserire nella forma di "corsi liberi" insegnamenti in esubero rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio.

Il suddetto inserimento di corsi liberi è limitato alla scelta di un numero massimo di insegnamenti pari a due e per un numero massimo di CFU pari a 24.

Uno studente iscritto ad un Corso di Laurea non può inserire nella forma di "corsi liberi" nel suo piano di studi insegnamenti contenuti nel Manifesto delle Lauree Magistrali o Magistrali a Ciclo Unico.

L'inserimento di corsi liberi, e la relativa frequenza, non sono consentiti per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'inserimento dei corsi liberi nel piano di studi avviene con la formalizzazione di apposita richiesta presso la Segreteria Studenti competente."

Il Rettore propone, quindi, al Senato di approvare il documento formulato dalla Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione.

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Vista la proposta di modifica del testo delle linee guida per l'iscrizione a "corsi singoli" e a "corsi liberi" avanzata dalla Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo delle linee guida per l'iscrizione a "corsi singoli" e a "corsi liberi" di seguito riportato:

"Art.1 - SCOPI DELLE LINEE GUIDA E CAMPI DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida disciplinano, sulla base dell'art. 20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la possibilità per i Laureati, i Laureati Magistrali o gli studenti iscritti a corsi di studio di università straniere di iscriversi a "corsi singoli" per colmare specifici debiti formativi necessari per l'acquisizione dei requisiti curriculari per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale o scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Le presenti Linee Guida disciplinano anche l'iscrizione di uno studente ai "corsi liberi".

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

I corsi singoli sono insegnamenti attivi nell'anno accademico di riferimento nei Corsi di Studio dell'Ateneo.

I Laureati o Laureati Magistrali possono sostenere gli esami previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) sono resi disponibili sul sito <http://studenti.unipa.it>.

Gli iscritti ai corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti per il relativo insegnamento ed entro il termine dell'anno accademico. Non potrà essere sostenuto l'esame prima di 30 giorni dalla definizione delle procedure di iscrizione. Gli esami sono verbalizzati secondo le normali procedure di ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato.

Per ciascun anno accademico è consentita l'iscrizione a corsi singoli per un numero totale di CFU non superiore a 36.

I CFU acquisiti con il superamento dell'esame dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati ai fini dell'iscrizione ad un Corso di Laurea o di laurea Magistrale previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.

Non è consentita l'iscrizione a corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi.

L'iscrizione ai corsi singoli non è consentita per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso.

Art. 3 - CORSI SINGOLI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DELL'ORDINAMENTO D.M. 270/04

Nel caso di corsi singoli indispensabili per il conseguimento dei requisiti curriculari per l'accesso ad una Laurea Magistrale, i Laureati possono integrare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea.

Lo studente (già Laureato) richiederà al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente in quali SSD dovrà colmare eventuali carenze curriculari. La richiesta di verifica dei requisiti curriculari e di individuazione degli eventuali corsi singoli per colmare le carenze curriculari sarà presentata dallo studente alla Segreteria Studenti competente entro il 30 settembre di ogni anno con procedura online.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente dovrà deliberare sulla richiesta presentata entro 30 giorni dalla richiesta e non oltre il 30 ottobre del medesimo anno. In alternativa il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà, sempre entro il 30 ottobre, verificare i requisiti curriculari ed individuare gli eventuali corsi singoli a cui il richiedente deve iscriversi e sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è chiamato a deliberare, senza alcuna limitazione, sul numero di CFU e relativi SSD da acquisire.

Ove il richiedente presenti un debito curriculare per l'accesso alla Laurea Magistrale non superiore a 24 CFU, al fine di agevolare l'iscrizione nel successivo anno accademico, il limite massimo di CFU acquisibili nell'anno accademico è elevato a 40. In questo caso i corsi singoli scelti in esubero rispetto a quelli strettamente indispensabili per il raggiungimento dei requisiti curriculari devono appartenere al primo anno della Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale a cui lo studente aspira ad iscriversi. Gli insegnamenti sostenuti come corsi singoli ed appartenenti al primo anno del Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale saranno convalidati, su richiesta dello studente, nell'anno accademico di iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Se il numero di crediti maturati lo consente, lo studente potrà essere iscritto al secondo anno.

Art.4 - CORSI LIBERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I corsi liberi sono insegnamenti in esubero, rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio, che lo studente può inserire nel suo piano di studio.

Lo studente in corso iscritto ad un Corso di Studio sia dell'ordinamento D.M. 509/99 sia dell'ordinamento D.M. 270/04 può inserire nella forma di "corsi liberi" insegnamenti in esubero rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio.

Il suddetto inserimento di corsi liberi è limitato alla scelta di un numero massimo di insegnamenti pari a due e per un numero massimo di CFU pari a 24.

Uno studente iscritto ad un Corso di Laurea non può inserire nella forma di "corsi liberi" nel suo piano di studi insegnamenti contenuti nel Manifesto delle Lauree Magistrali o Magistrali a Ciclo Unico.

L'inserimento di corsi liberi, e la relativa frequenza, non sono consentiti per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso.

L'inserimento dei corsi liberi nel piano di studi avviene con la formalizzazione di apposita richiesta presso la Segreteria Studenti competente."

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

Dott. Mariangela MAZZAGLIA

IL RETTORE

Presidente

Prof. Fabrizio MICARI